SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1217)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1980

Proroga del termine previsto dalla legge 4 luglio 1980, n. 325, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 4 luglio 1980, n. 325, è stato stabilito che il controvalore in contanti della razione viveri spettante alle mense obbligatorie di servizio, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, può essere corrisposto direttamente agli aventi titolo.

Tale procedura, però, è stata limitata fino al momento in cui le mense stesse non saranno attrezzate in maniera da garantire la partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto, e comunque non oltre il 1980.

Peraltro, il limitato periodo di tempo fissato da detta legge ed i modesti stanziamenti di bilancio non hanno consentito sinora di porre riparo alle menzionate carenze per assicurare agli ufficiali, sottufficiali e personale civile una idonea confezione e consumazione dei pasti.

In mancanza di una tempestiva proroga della facoltà suaccennata, negli enti carenti delle suddette infrastrutture il personale interessato non solo non avrebbe la possibilità di consumare i pasti, ma non potrebbe nemmeno ricevere il controvalore della razione viveri.

Si precisa che il beneficio in questione non compete alle altre mense comunque denominate, anche se la partecipazione ad esse sia resa obbligatoria per motivi di servizio; i partecipanti a queste ultime mense, infatti, sono tenuti al pagamento dei pasti.

Il provvedimento non comporta alcun maggior onere finanziario, in quanto si tratta solamente di pagare il controvalore in argomento al personale avente diritto a partecipare alle mense obbligatorie.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di cui all'articolo unico della legge 4 luglio 1980, n. 325, è prorogato fino al 31 dicembre 1981.